



**CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA**

STATUTO

Allegato "A" al rep.25596/12017

Notaio Giuseppe Gallizia

Abbreviazioni usate nel presente Statuto

CAI	Club Alpino Italiano (nazionale)
CAI Lombardia	Club Alpino Italiano – Regione Lombardia
AD	Assemblea dei Delegati (nazionale) del CAI
ARD	Assemblea Regionale dei Delegati del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia
CC	Comitato Centrale di indirizzo e controllo (ex Consiglio Centrale) del CAI
CDC	Comitato Direttivo Centrale (ex Comitato di presidenza) del CAI
CDR	Comitato Direttivo Regionale
CE	Comitato Elettorale
GR	Gruppo Regionale – (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PG	Presidente Generale del CAI
PR	Presidente Regionale del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia
OTCO	Organi Tecnici Centrali Operativi del CAI
OTTO	Organi Tecnici Territoriali Operativi del Club Alpino Italiano – Regione Lombardia
CNSAS	Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano

Sommario

Art. 1 – Denominazione - sede	4
Art. 2 – Oggetto sociale	4
Art. 3 – Attività istituzionale	4
Art. 4 – Soci	5
Art. 5 – Organi dell’Associazione	5
Art. 6 – Assemblea Regionale dei Delegati (ARD)	5
Art. 7 – Commissione di verifica dei poteri	7
Art. 8 – Comitato Direttivo Regionale (CDR)	7
Art. 9 – Presidente Regionale (PR)	9
Art. 10 – Tesoriere	9
Art. 11 – Segretario	9
Art. 12 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti	9
Art. 13 – Collegio Regionale dei Probiviri	10
Art. 14– Organi tecnici regionali consultivi	10
Art. 15 – Organi tecnici territoriali operativi	10
Art. 16 – Rapporti con il Club Alpino Italiano	10
Art. 17 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali	11
Art. 18 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali	11
Art. 19 – Incompatibilità tra cariche sociali	11
Art. 20 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità	12
Art. 21 – Decorrenza e durata delle cariche elettive	12
Art. 22 – Sostituzione di componenti di organi dell’associazione decaduti prima del termine del mandato	12
Art. 23 – Patrimonio	12
Art. 24 – Entrate	12
Art. 25 – Bilancio	13
Art. 26 - Utili della gestione	13
Art. 27 – Scioglimento	13

Art. 1 – Denominazione - sede

1. E' costituita un'associazione denominata "Club Alpino Italiano - Regione Lombardia" e sigla "CAI Lombardia" appartenente al Club Alpino Italiano. L'associazione ha sede presso la Sezione di Milano del Club Alpino Italiano, in Milano.
2. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) fissa secondo necessità la sede operativa dell'associazione.

Art. 2 – Oggetto sociale

1. L'associazione ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la valorizzazione e la difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna lombarda.
2. Riunisce i soci e le sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Lombardia e costituisce il Raggruppamento Regionale (GR) dello stesso.
3. L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3 – Attività istituzionale

1. Per la realizzazione del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente articolo 2, l'associazione potrà:
 - a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, e pubblicare, d'accordo con il Club Alpino Italiano, monografie alpinistiche e sciistiche, guide itinerarie, manuali, notiziari informativi ed altre pubblicazioni;
 - b) curare e promuovere iniziative, attente all'uomo che vive in montagna, volte alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, culturale ed artistico della montagna lombarda;
 - c) curare l'educazione alpinistica, l'informazione sulla sicurezza in montagna, la propaganda e la difesa degli ideali alpinistici con convegni, letture, conferenze, spettacoli, mostre ed altre iniziative atte a diffondere la conoscenza e la passione per la montagna, in particolare modo nei confronti dei giovani;
 - d) promuovere il mantenimento e l'efficienza di rifugi alpini, bivacchi, sentieri, con particolare attenzione alla compatibilità ambientale ed alla sicurezza;
 - e) organizzare iniziative per attività alpinistiche, escursionistiche, ciclo-escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche e di quelle ad esse propedeutiche;
 - f) organizzare e gestire corsi di addestramento per le attività di cui alla precedente lettera e);
 - g) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle precedenti lettere e) e f);
 - h) organizzare, anche attraverso il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Delegazione Lombarda e le Sezioni, idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività di cui alle precedenti lettere e) e f);
 - i) collaborare, nei limiti della propria competenza ed organizzazione tecnica, ad iniziative di volontariato e promozione sociale.
2. L'associazione opera per il coordinato conseguimento delle finalità istituzionali da parte delle sezioni nelle loro zone di attività e si rapporta con la Regione Lombardia e con gli altri Enti ed Associazioni, territoriali e non, in particolare con quelli aventi scopi affini, in costante conformità ai programmi di indirizzo adottati dalla Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano e alle deliberazioni degli organi del Club Alpino Italiano.

3. Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, l'associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.
4. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – Soci

1. Sono soci dell'associazione i soci delle Sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Lombardia.
2. I soci contribuiscono, attraverso le sezioni di appartenenza, al versamento della quota annuale, secondo le deliberazioni dell'assemblea.
3. I soci esercitano il diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea tramite i delegati di diritto ed elettivi, secondo quanto previsto dal regolamento dell'associazione.

Art. 5 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - a) l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD);
 - b) il Comitato Direttivo Regionale (CDR);
 - c) il Presidente Regionale (PR);
 - d) il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
 - e) il Collegio Regionale dei Probiviri.

Art. 6 – Assemblea Regionale dei Delegati (ARD)

1. L'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD) è l'organo sovrano dell'associazione. E' composta dai soci, rappresentati dai delegati di diritto ed elettivi, secondo quanto previsto dal regolamento. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. Delibera sugli argomenti all'ordine del giorno stabiliti dal Comitato Direttivo Regionale e su quelli proposti, almeno sessanta giorni prima dell'assemblea, dalle singole sezioni o dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.
3. Partecipano quali invitati, senza diritto di voto, gli ex presidenti Generali del Club Alpino Italiano, i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo e del Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano nonché i componenti dei Collegi Nazionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri che siano soci di sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Lombardia.
4. Le assemblee sono convocate dal Presidente Regionale, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati con almeno trenta giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.
5. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, nell'ambito della Regione Lombardia.
6. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, entro il termine del 15 aprile.
7. L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Comitato Direttivo Regionale lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati, rappresentati dai delegati. E' inoltre convocata quando ne sia formulata richiesta dal Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano oppure dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

8. L'assemblea in sede ordinaria:
 - a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale , su proposta del Comitato Direttivo Regionale;
 - b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Comitato Direttivo Regionale;
 - c) approva i regolamenti per il funzionamento degli organi dell'associazione e disciplinare, predisposti dal Comitato Direttivo Regionale;
 - d) provvede alla elezione del Presidente Regionale, dei componenti del Comitato Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri, del Comitato Regionale Elettorale e degli Organi Tecnici Territoriali;
 - e) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club Alpino Italiano e nel Comitato Elettorale (CE), secondo il regolamento;
 - f) elegge i componenti del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del Club Alpino Italiano assegnati all'area regionale, in ottemperanza alle norme del Regolamento generale del Club Alpino Italiano;
 - g) su proposta del Comitato Direttivo Regionale, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici territoriali operativi – commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali;
 - h) su proposta del Comitato Direttivo Regionale, stabilisce il contributo annuale obbligatorio dovuto dalle sezioni all'associazione;
 - i) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Comitato Direttivo Regionale riterrà di sottoporle;
 - j) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.
9. L'assemblea in sede straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'associazione e le devoluzione del patrimonio residuo;
 - c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.
10. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno la metà dei soci, rappresentati dai delegati come da regolamento.
11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
12. In seconda convocazione l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza dei presenti.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
14. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza sia in prima che in seconda convocazione di almeno la metà dei soci rappresentati dai delegati come da regolamento e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
15. Le proposte di modifiche allo statuto e ai regolamenti dell'associazione sono inoltrate in plico unico – nel testo integrale redatto dal Comitato Direttivo Regionale – ai presidenti ed ai delegati presso le rispettive sezioni, almeno quarantacinque giorni di calendario prima della data di convocazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati.
16. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci rappresentati dai delegati come da regolamento.
17. Ciascun delegato, sia di diritto (presidente di sezione) che eletto, può partecipare all'Assemblea e votare anche a nome di altri delegati della sezione a cui appartiene o di altra sezione del Club Alpino Italiano appartenente alla Regione Lombardia fino a un massimo di tre. Il presidente di sezione può essere rappresentato, per delega scritta, oltre che da un vice presidente anche da un socio della propria sezione.

18. I delegati, per partecipare all'Assemblea, devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri e, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono ivi consegnare l'autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione di quest'ultimo. Le autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.

Art. 7 – Commissione di verifica dei poteri

1. Il Comitato Direttivo Regionale nomina, almeno quindici giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, la commissione di verifica dei poteri di partecipazione all'Assemblea, della quale fanno parte tre componenti scelti fra gli associati, uno dei quali designato dal Presidente della Sezione ospitante l'assemblea.
2. Non possono essere nominati membri della commissione i componenti del Comitato Direttivo Regionale, dei Collegi Regionali dei Revisori e dei Probiviri nonché coloro che sono candidati ad incarichi o cariche per i quali sia prevista la votazione nel corso della stessa assemblea.

Art. 8 – Comitato Direttivo Regionale (CDR)

1. Il Comitato Direttivo Regionale (CDR) è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed assume la seguente denominazione: Comitato Direttivo Regionale Lombardo. E' dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto.
2. Il Comitato Direttivo Regionale è composto da undici componenti, compreso il Presidente Regionale, e viene rinnovato per un terzo ogni anno rispettando il seguente ciclo triennale che prevale sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono tre componenti; al termine del terzo anno quattro componenti.
3. Il Presidente Regionale (PR) e i componenti del Comitato Direttivo Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale dei Delegati, secondo modalità e termini previsti nel presente statuto e nel regolamento.
4. Per la prima volta il Presidente Regionale e i componenti del Comitato Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci promotori – fondatori.
5. Per rispettare la norma di cui al precedente punto 2, in caso di prima nomina o di rinnovo totale del Comitato si procede mediante sorteggio, effettuato nella prima seduta del Comitato stesso, all'individuazione dei componenti che scadono dopo il primo e il secondo anno, che, se rieletti, sono soggetti alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo di seconda elezione.
6. Il Comitato Direttivo Regionale elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti, il Tesoriere ed il Segretario, il quale può essere scelto anche tra i soci che non compongono il Comitato Direttivo.
7. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto , il Comitato Direttivo Regionale assolve, in via esemplificativa ma non esaustiva, alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti stabiliti dall'Assemblea;
 - b) cura la redazione dei bilanci, preventivo e consuntivo, dell'associazione e li trasmette alla Sede Centrale del Club Alpino Italiano con la facoltà di avvalersi di strutture e consulenti esterni;
 - c) predispone i programmi annuali e pluriennali, in attuazione delle finalità dell'associazione, e li sottopone alle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) collabora con le sezioni di altri Raggruppamenti Regionali che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione;

- e) svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club Alpino Italiano;
 - f) fissa, secondo necessità, sedi e recapiti degli organi dell'associazione;
 - g) propone modifiche o nuovo testo dello statuto dell'associazione; redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dello statuto preparate per iniziativa del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo del Club Alpino Italiano, per iniziativa propria o di un decimo degli associati rappresentati dai delegati come da regolamento.
 - h) predisporre i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e disciplinare, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;
 - i) pone in atto le deliberazioni dell'assemblea;
 - j) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea; è responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
 - k) delibera la costituzione di nuove sezioni nella propria regione, previa acquisizione del parere motivato di tutte le sezioni interessate per territorio, ed approva la costituzione di nuove sottosezioni, a condizione che i relativi ordinamenti sezionali ne prevedano la costituzione e ne disciplinino i rapporti con la sezione;
 - l) rilascia le autorizzazioni previste dall'ordinamento della struttura centrale del Club Alpino Italiano, coordina e controlla l'attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari e comunica al Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano le eventuali inosservanze;
 - m) indirizza e segue l'attività dei coordinamenti di sezioni, vigilando che essi ottemperino alle norme statutarie e regolamentari;
 - n) propone all'assemblea la costituzione degli organi tecnici territoriali operativi, ne coordina l'attività, ne verifica periodicamente i risultati conseguiti riferendone all'assemblea e provvede al loro finanziamento con i fondi specificatamente destinati dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano ed ottenuti d'intento con gli organi tecnici centrali operativi (OTCO) omologhi;
 - o) nomina i componenti degli organi tecnici regionali consultivi;
 - p) designa i componenti degli organi tecnici territoriali operativi (OTTO);
 - q) provvede alla organizzazione dell'Assemblea Regionale dei Delegati, anche delegandone i compiti alla sezione nella cui zona di attività si svolge l'assemblea; inoltre la convocazione ai presidenti ed ai delegati elettivi presso le rispettive sezioni almeno trenta giorni di calendario prima della data fissata per l'Assemblea; con la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio dell'assemblea – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno;
 - r) assegna incarichi specifici ai propri componenti e costituisce sotto il proprio controllo gruppi di lavoro con finalità specifiche e durata limitata;
 - s) delibera in ordine alla nomina di procuratori e al conferimento di procure alle liti.
8. Le riunioni del Comitato Direttivo Regionale si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il Presidente Regionale lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del Comitato o dal Collegio Regionale dei Revisori dei Conti. Alle riunioni sono invitati i membri del Comitato Elettorale dell'area regionale, dei Collegi Regionali dei Revisori dei Conti e dei Probiviri nonché i soci dell'area regionale che siano stati eletti nel Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, nel Comitato Direttivo Centrale e nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.
9. La convocazione deve essere inviata almeno dieci giorni prima della seduta e indicare l'ordine del giorno. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare, con un preavviso minimo di 24 ore, una riunione del Comitato tramite posta elettronica, fax o telegramma.
10. I componenti del Comitato Direttivo Regionale partecipano alle sedute dell'Assemblea Regionale dei Delegati; possono prendervi la parola senza diritto di voto, anche se delegati elettivi della propria sezione.

11. Le delibere del Comitato Direttivo Regionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – Presidente Regionale (PR)

1. Il Presidente Regionale (PR) è il legale rappresentante dell'associazione nonché il Presidente del Comitato Direttivo Regionale; ha la firma sociale, rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio ed assolve alle seguenti funzioni specifiche:
 - a) convoca le sedute dell'Assemblea Regionale dei Delegati;
 - b) convoca e presiede le sedute del Comitato Direttivo Regionale;
 - c) presenta all'Assemblea la relazione generale annuale sullo stato dell'associazione, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale;
 - d) adotta deliberazioni su questioni urgenti e indifferibili, che sottopone al Comitato Direttivo Regionale per la ratifica nella riunione immediatamente successiva;
 - e) partecipa alla Conferenza Nazionale dei Presidenti Regionali del Club Alpino Italiano;
 - f) pone in atto le deliberazioni del Comitato Direttivo Regionale;
 - g) trasmette il bilancio alle sezioni prima della Assemblea ordinaria prevista per l'approvazione dello stesso;
 - h) nomina procuratori per singoli atti o per categorie di atti e conferisce procure alle liti.
2. In caso di impedimento temporaneo il Presidente Regionale è sostituito dal Vice Presidente più anziano per carica o, in via subordinata, dall'altro Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi i Vice Presidenti, è sostituito dal componente del Comitato Direttivo Regionale avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

Art. 10 – Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto tra i componenti del Comitato Direttivo Regionale. Ha il compito, insieme al Presidente Regionale, di gestire la cassa e di tenere la contabilità di spettanza dell'associazione. Provvede a riscuotere i contributi deliberati dal Comitato Direttivo Regionale, i crediti e quanto altro fosse dovuto all'associazione. Provvede all'emissione di mandati di pagamento deliberati dal Comitato Direttivo Regionale, a rimborsare il Presidente Regionale, i componenti del Comitato Direttivo Regionale e i componenti dei Collegi delle spese vive inerenti i viaggi per le riunioni. Predisponde annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre al Comitato Direttivo Regionale. Collabora con il Collegio dei Revisori dei conti fornendo tutta la documentazione ogniqualevolta richiesta.

Art. 11 – Segretario

1. Il Segretario può essere scelto anche tra i soci che non compongono il Comitato Direttivo Regionale. In questo caso non ha diritto di voto e decade in concomitanza con la cessazione dalla carica del Presidente Regionale. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo Regionale, di curare l'attuazione delle delibere del Comitato e di rapportarsi, in accordo con il Presidente Regionale, con gli uffici amministrativi della Sede Centrale del Club Alpino Italiano, fornendo a quest'ultima tutte le comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio Regionale dei Revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti. Risultano eletti quali effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il Collegio elegge il suo Presidente fra i membri effettivi.
2. Il Collegio esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'associazione e ne esamina i bilanci di esercizio. Assiste alle

sedute dell'Assemblea Regionale dei Delegati e del Comitato Direttivo Regionale e può richiederne le convocazioni ai sensi dei precedenti art. 6, comma 7 e art. 8, comma 8.

3. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero, in mancanza, su convocazione del membro eletto avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.

Art. 13 – Collegio Regionale dei Proviviri

1. Il Collegio Regionale dei Proviviri è composto da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Collegio elegge il suo Presidente tra i componenti effettivi.
2. Risultano eletti quali effettivi i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
3. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al Club Alpino Italiano – Regione Lombardia o deferite alla propria competenza in conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano. Le sue decisioni sono appellabili davanti al Collegio Nazionale dei Proviviri del Club Alpino Italiano.
4. Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ovvero, in mancanza, su convocazione del membro eletto avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club Alpino Italiano.
5. In caso di dimissioni di un componente, assume la carica il supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di dimissioni di tre o più componenti, dovranno essere indette nuove elezioni.

Art. 14– Organi tecnici regionali consultivi

1. Gli organi tecnici consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti scelti e nominati dal Comitato Direttivo Regionale; operano sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato, secondo quanto previsto dal regolamento dell'associazione.

Art. 15 – Organi tecnici territoriali operativi

1. Gli organi tecnici territoriali operativi (OTTO), operano, attraverso proprie commissioni, allo scopo di favorire o svolgere con continuità specifiche finalità istituzionali secondo quanto previsto dal regolamento dell'associazione nonché dal regolamento generale del Club Alpino Italiano e dai regolamenti degli organi tecnici centrali.
2. Le funzioni di indirizzo politico sono esercitate dall'Assemblea Regionale dei Delegati; le funzioni di coordinamento e controllo dei risultati conseguiti sono esercitate dal Comitato Direttivo Regionale, che ne riferisce all'Assemblea Regionale dei Delegati; le funzioni di indirizzo tecnico generale derivano dai rispettivi organi tecnici centrali operativi del Club Alpino Italiano (OTCO).

Art. 16 – Rapporti con il Club Alpino Italiano

1. L'associazione non stabilisce e non mantiene rapporti diretti con Enti locali e altri che abbiano competenza amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di un altro Raggruppamento Regionale, senza preventivo accordo con quest'ultimo. Alla propria denominazione ufficiale non aggiunge il nome di altri enti od organizzazioni né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club Alpino Italiano. Si impegna ad esporre nella propria sede lo stemma del Club Alpino Italiano.
2. L'associazione usa lo stemma del Club Alpino Italiano, concedendone l'uso per iniziative locali che abbiano il proprio patrocinio, rispettando i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento generale del Club Alpino Italiano per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni.

Art. 17 – Modalità di designazione e di elezione alle cariche sociali

1. Il Comitato Direttivo Regionale trasmette a tutte le sezioni, almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Regionale dei Delegati ordinaria, l'elenco dei componenti degli organi centrali del Club Alpino Italiano, incluso il Comitato Elettorale, e degli organi dell'associazione, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, in scadenza, stabilendo un termine perentorio entro il quale devono pervenire allo stesso le candidature.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o dalle sezioni facenti parte del Raggruppamento Regionale nonché, per quanto di competenza e come da regolamento, dagli organi tecnici territoriali operativi (OTTO), previo consenso da parte del candidato.

Art. 18 – Condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità alle cariche sociali

1. Le cariche negli organi dell'associazione , inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, sono elettive e a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese di missione documentate.
2. Tutti i candidati alle cariche negli organi dell'associazione, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, devono essere soci iscritti ad una delle sezioni del Club Alpino Italiano appartenenti alla Regione Lombardia. Devono essere maggiorenni, soci ordinari o familiari ed avere almeno due anni compiuti di adesione al Club Alpino Italiano ed essere in possesso di competenze e esperienze inerenti alla carica.
3. Non sono eleggibili alle cariche sociali dell'associazione, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi:
 - a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali;
 - b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari del Club Alpino Italiano;
 - c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a tre mesi, o coloro ai quali è stata applicata una sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione temporanea a ricoprire cariche sociali;
 - d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare del Club Alpino Italiano o quanti a qualunque titolo hanno lite pendente con il Club Alpino Italiano o con le strutture centrali o periferiche davanti alla magistratura ordinaria o amministrativa;
 - e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva.

Art. 19 – Incompatibilità tra cariche sociali

1. Come disposto dall'ordinamento del Club Alpino Italiano, nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale con le seguenti eccezioni:
 - a) il presidente di sezione, oltre che delegato di diritto all'Assemblea Regionale dei Delegati, può essere eletto a componente degli organi tecnici consultivi o operativi;
 - b) il componente del consiglio direttivo delle singole sezione può essere eletto delegato all'Assemblea Regionale dei Delegati, Presidente Regionale, componente del Comitato Direttivo Regionale, componente o presidente degli organi tecnici consultivi o operativi;
 - c) il componente del Collegio dei Revisori dei conti delle singole sezioni può essere eletto delegato all'Assemblea Regionale dei Delegati o componente degli organi tecnici consultivi o operativi.

Art. 20 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità

1. Il Comitato elettorale regionale, composto da tre componenti eletti dall'Assemblea, verifica le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi dell'associazione.

Art. 21 – Decorrenza e durata delle cariche elettive

1. Gli eletti alle cariche sociali dell'associazione durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 5. Assumono l'incarico all'atto della proclamazione della loro elezione da parte dell'Assemblea Regionale dei Delegati, previa loro accettazione. Al termine del loro mandato mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro successori. Tutti sono rieleggibili nello stesso organo una prima volta e lo possono essere nuovamente dopo almeno un anno di interruzione.
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi dell'associazione, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, sono indirizzate al Presidente Regionale e, per conoscenza, al Segretario del Comitato Direttivo Regionale e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d'atto, sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle riunioni degli organi dell'associazione devono essere giustificate in anticipo, anche verbalmente; in mancanza di comunicazione pervenuta al segretario del proprio organo nelle quarantotto ore successive all'inizio della riunione, le assenze sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi dell'associazione che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle riunioni del proprio organo decade dalla carica. Il segretario dell'organo dà comunicazione al Comitato Direttivo Regionale che prende atto dell'avvenuta decadenza e dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e l'indizione di nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.

Art. 22 – Sostituzione di componenti di organi dell'associazione decaduti prima del termine del mandato

1. La sostituzione di un componente di un organo dell'associazione, inclusi gli organi tecnici territoriali operativi, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è effettuata alla prima Assemblea Regionale dei Delegati ordinaria utile, successiva alla decadenza.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti la durata in carica del sostituito.

Art. 23 – Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito da:
 - a) beni mobili ed immobili;
 - b) eventuali fondi di riserva derivanti da lasciti o donazione;
 - c) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, elargizione, lasciti o eredità.

Art. 24 – Entrate

1. Per l'adempimento dei propri scopi l'associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a) contributo annuale obbligatorio delle sezioni;
 - b) contributi a qualsiasi titolo erogati dalla Sede Centrale del Club Alpino Italiano;
 - c) eventuali proventi derivanti dall'attività propria;
 - d) contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati e di persone fisiche;
 - e) proventi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;

f) redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 22.

Art. 25 – Bilancio

1. L'esercizio dell'associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Comitato Direttivo Regionale, con l'ausilio del tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea Regionale dei Delegati secondo modalità e termini di cui al presente statuto. Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio.

Art. 26 - Utili della gestione

1. Gli utili e gli avanzi di gestione nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. Non è ammessa la distribuzione, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote di patrimonio.

Art. 27 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea Regionale dei Delegati, con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto, nomina uno o più commissari liquidatori.
2. La liquidazione deve farsi sotto la vigilanza del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrare per non più di tre anni dal Comitato Direttivo Centrale del Club Alpino Italiano. Dopo tale periodo, il patrimonio residuo verrà devoluto al Club Alpino Italiano per il perseguimento di analoghe finalità.